

Deliberazione G.R. del 3 ottobre 1989, n. 112-31886

**LR. 9 agosto 1989, n. 45 «Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione della L.R. 12 agosto 1981, n. 27» Definizione della documentazione (art. 7)**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi .....

*delibera*

Di definire, in attuazione dell'art. 7 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, la documentazione a corredo delle istanze relative agli interventi di cui all'art. 2 della stessa legge regionale, come indicato nell'elenco allegato e costituente parte integrante della presente deliberazione.

(omissis)

LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 1989, N. 45

ART. 7 – DOCUMENTAZIONE

*Nota:* tutti i documenti devono essere presentati in due copie.

L'indicazione « in carta legale » si riferisce solo alle domande presentate da soggetti privati.

1) *Interventi rientranti nella cat. a) dell'art. 2* (interventi comportanti modificazione o trasformazione del suolo su aree non superiori a 5.000 metri quadrati o per volumi di scavo non superiori a 2.500 metri cubi, escluse le opere della categoria c). Opere e lavori pubblici o d'interesse pubblico nei limiti dimensionali suddetti e d'importo a base d'asta non superiore a 250 milioni di lire)

a) domanda in carta legale indirizzata al Sindaco del Comune ove sono previsti i lavori (se i lavori si sviluppano sul territorio di più Comuni, la domanda deve essere indirizzata al Presidente della Giunta Regionale e consegnata, con l'ulteriore documentazione, al Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio);

b) progetto esecutivo in scala adeguata degli interventi che s'intendono realizzare, redatto in conformità alle disposizioni del D.M. 11 marzo 1988;

c) relazione tecnica illustrante la compatibilità dell'intervento con la situazione idrogeologica locale. Quando l'intervento interessa, anche parzialmente, superfici boscate, deve essere descritto il tipo di soprassuolo forestale e indicato il numero approssimativo delle piante da abbattere per realizzare l'intervento.

Le superfici boscate interessate dall'intervento devono essere riportate in planimetria;

d) esclusi i casi di esenzione previsti dall'art. 9, comma quarto, deve essere presentato il progetto di rimboschimento (vedasi il punto 5), oppure nella domanda deve essere precisato che l'interessato s'impegna a versare il corrispettivo del costo, maggiorato del 20% (art. 9, comma terzo);

*Nota:* gli uffici istruttori hanno facoltà di richiedere la presentazione di una relazione geologica tecnica in tutti i casi in cui lo consigli l'importanza dell'intervento previsto e/o la sua ubicazione in zone potenzialmente instabili o soggette ad alluvione.

La relazione geologica è obbligatoria quando l'intervento si sviluppi, anche parzialmente, su aree definite dissestate o in condizioni di rischio idrogeologico dagli strumenti urbanistici comunali.

2) *Interventi rientranti nella categoria b)* (interventi di modificazione o trasformazione del suolo su aree superiori a 5.000 metri quadrati o per volumi di scavo superiori a 2.500 metri cubi), *nella categoria C1* (interventi di competenza regionale o realizzati col contributo regionale), *nella categoria C2* (opere e lavori pubblici o d'interesse pubblico d'importo superiore a L. 250 milioni), *nella categoria C5* (bacini e invasi idrici) e *nella categoria C6* (impianti di smaltimento e deposita di rifiuti)

a) domanda in carta legale (la domanda deve essere indirizzata al Presidente della Giunta Regionale e consegnata, con tutta la documentazione, al Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio);

b) progetto esecutivo in scala adeguata degli interventi che s'intendono realizzare, redatto in conformità alle disposizioni del D.M. 11 marzo 1988;

c) relazione tecnica generale contenente, tra l'altro, l'indicazione dei provvedimenti previsti per il recupero ambientale e vegetazionale delle superfici costituenti parte accessoria delle opere (sponde degli invasi artificiali, scarpate stradali, ecc.).

Quando l'intervento interessa, anche parzialmente, superfici boscate, deve essere descritto il popolamento forestale ed indicato il numero approssimativo di piante da abbattere per la realizzazione dell'intervento.

Le superfici boscate interessate dall'intervento devono essere riportate in planimetria,

d) relazione geologica tecnica e relativi elaborati cartografici che illustrino le condizioni geologiche, geomorfologiche e geoidriche locali, nonché la compatibilità dell'intervento con la stabilità dell'area interessata, quantitativamente calcolata, ai sensi

del D.M. 11 marzo 1988, tramite caratterizzazione geotecnica dei litotipi presenti e relative verifiche di stabilità. Dette caratterizzazioni dovranno essere eseguite con metodologie specifiche, a seconda dei casi, della meccanica dei terreni e delle rocce;

e) stralcio del Piano Regolatore e relativi studi geologici allegati;

f) esclusi i casi di esenzione previsti dall'art. 9, comma quarto, deve essere presentato il progetto di rimboschimento (vedasi il punto 5), oppure nella domanda deve essere precisato che l'interessato s'impegna a versare il corrispettivo del costo, maggiorato del 20% (art. 9, comma terzo);

g) se gli interventi sono realizzati in area alpina interessata da fenomeni valanghivi: relazione concernente le condizioni di stabilità del manto nevoso con relativa cartografia delle valanghe, estesa alle superfici di possibile influenza ed in scala non inferiore al rapporto 1:5.000.

*Nota:* la documentazione suddetta è facoltativa quando l'intervento rientra nella categoria C1 e vengono applicate le procedure previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art 6.

Per opere e lavori eseguiti direttamente dalla Regione, la documentazione necessaria verrà concordata tra i Settori e gli Organi tecnici interessati.

3) *Interventi rientranti nella cat. C3 (miniere) attività disciplinate dalla L.R. 69/78 (cave e torbiere)*

a) solo per l'attività mineraria: domanda in carta legale (la domanda deve essere indirizzata al Presidente della Giunta Regionale e consegnata, con tutta la documentazione, al Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio);

b) rilevamento topografico illustrante la situazione planoaltimetrica dell'area interessata, in scala non inferiore al rapporto 1:2.000 e con equidistanza tra le curve di livello non superiore a 5 metri;

c) relazione geologica tecnica e relativi elaborati cartografici che illustrino le condizioni geologiche, geomorfologiche e geoidrologiche locali, nonché la compatibilità dell'intervento con la stabilità dell'area interessata, quantitativamente calcolata, ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 tramite caratterizzazione geotecnica dei litotipi presenti e relative verifiche di stabilità. Dette caratterizzazioni dovranno essere eseguite con metodologie specifiche, a seconda dei casi, della meccanica dei terreni e delle rocce;

d) relazione che illustri le opere da realizzarsi, i metodi di coltivazione, indicazione dei volumi che verranno posti a discarica, nonché la loro ubicazione prevista, con annesse planimetrie e sezioni quotate in scala idonea a rappresentare

l'evoluzione dell'aspetto dei luoghi nel corso dell'intervento estrattivo;

e) stralcio del Piano Regolatore e relativi studi geologici allegati,

f) documentazione fotografica delle aree oggetto dell'intervento;

g) progetto delle opere e dei lavori necessari al recupero ambientale e vegetazionale dell'area d'intervento, con particolare riferimento alle superfici di discarica, da realizzare durante e al termine della coltivazione.

Il progetto deve, tra l'altro, descrivere lo stato dei luoghi e la coltura del terreno prima dell'intervento e le modificazioni previste; se la superficie è, anche solo parzialmente, boscata, saranno dettagliatamente illustrate le caratteristiche del soprassuolo forestale e indicato il numero approssimativo delle piante da abbattere.

4) *Interventi rientranti nella categoria C4 (impianti di risalita a fune, piste per la pratica dello sci e opere accessorie)*

a) domanda in carta legale (la domanda deve essere indirizzata al Presidente della Giunta Regionale e consegnata, con tutta la documentazione, al Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio);

b) progetto esecutivo in scala adeguata degli interventi che si intendono realizzare;

c) relazione geologica tecnica e relativi elaborati cartografici che illustrino le condizioni geologiche, geomorfologiche e geoidrologiche locali, nonché la compatibilità dell'intervento con la stabilità dell'area interessata, quantitativamente calcolata ai sensi del D.M. 11 marzo 1988, tramite caratterizzazione geotecnica dei litotipi presenti e relative verifiche di stabilità. Dette caratterizzazioni dovranno essere eseguite con metodologie specifiche, a seconda dei casi, della meccanica dei terreni e delle rocce;

d) relazione concernente le condizioni di stabilità del manto nevoso con relativa cartografia delle valanghe, estesa alle aree di possibile influenza ed in scala non inferiore al rapporto 1:5.000;

e) stralcio del Piano Regolatore e relativi studi geologici allegati;

f) documentazione fotografica delle superfici d'intervento;

g) progetti delle opere e dei lavori necessari al recupero ambientale e vegetazionale delle aree d'intervento.

Il progetto deve, tra l'altro, descrivere lo stato dei luoghi e la coltura del terreno e le modificazioni previste; se la superficie è, anche solo parzialmente boscata, saranno dettagliatamente illustrate le

caratteristiche del soprassuolo forestale e indicato il numero approssimativo delle piante da abbattere;

h) esclusi i casi di esenzione previsti dall'art. 9, comma quarto, deve essere presentato il progetto di rimboschimento (vedasi il punto 5), oppure nella domanda deve essere precisato che l'interessato s'impegna a versare il corrispettivo del costo, maggiorato del 20% (art. 9, comma terzo).

5) *Interventi di rimboschimento* (art. 9, punto 2)

a) progetto di rimboschimento con osservazioni riguardanti:

– condizioni climatiche, pedologiche e selvicolturali che hanno suggerito l'impiego della specie prescelta;

– metodi d'impianto e successive cure colturali;

b) disegni e/o sezioni tipo delle eventuali opere d'arte previste per la salvaguardia del rimboschimento;

c) estratto di mappa dei terreni da rimboschire, con allegata dichiarazione di disponibilità e certificato catastale.

\*\*\*

E' facoltà degli uffici istruttori richiedere l'integrazione della documentazione tecnica presentata, ivi compresa l'installazione e gestione di strumentazione di rilevamento, controllo e monitoraggio delle variabili che possono alterare le condizioni di stabilità sia dei versanti che del manto nevoso, nel caso essa non consenta la valutazione della compatibilità dell'opera ai sensi dell'art. 1.

La documentazione tecnica di cui sopra dovrà essere redatta in conformità a quanto specificato nei commi precedenti, e sottoscritta da tecnici specializzati del settore, iscritti ai rispettivi Albi professionali.

Per la documentazione riguardante l'applicazione del D.M. 11 marzo 1988, i tecnici di cui sopra dovranno esplicitamente dichiarare, sotto la propria responsabilità, che tale documentazione è stata predisposta sulla base della scrupolosa osservanza del citato D.M.

Il progetto esecutivo richiesto nei punti che precedono, deve illustrare compiutamente le opere che si intendono realizzare e deve altresì contenere, oltre la descrizione di eventuali opere di regimazione e convogliamento delle acque intercettate sia a livello di scorrimento superficiale sia negli strati di terreno interessati dalle opere di fondazione o dagli scavi, la cartografia a scala catastale con indicazione del foglio e del numero di mappa, nonché estratto planimetrico a scala 1:25.000.

**Publicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte N. 46 del 15 novembre 1989**